

## proposta di legge n. 407

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Comi, Binci, Bucciarelli, Busilacchi, Camela,  
D'Anna, Eusebi, Latini, Trenta, Marinelli, Natali, Pieroni, Ricci, Silveti, Zaffini, Badiali,  
Perazzoli, Bellabarba

*presentata in data 28 marzo 2014*

---

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERAPIE COMPLEMENTARI:  
TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY

---

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione intende garantire, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, l'impiego appropriato e corretto della terapia del sorriso e della pet therapy presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, quali pratiche a supporto e ad integrazione delle cure clinico, terapeutiche e farmacologiche. Ciò nell'ambito delle attività di promozione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita degli utenti del servizio sanitario regionale.

La terapia del sorriso, affiancata alle terapie convenzionali, gode ormai di evidenza scientifica ed è stata oggetto di numerosi trattati nonché di specifiche tesi di laurea che hanno dimostrato in modo incontrovertibile i benefici generali che i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e sociali ne traggono, non solo sotto il profilo psicologico, ma anche dal punto di vista più strettamente terapeutico e riabilitativo.

La "terapia del sorriso", o altrimenti nota come gelotologia o clown terapia, nasce in alcuni ospedali di New York tra il 1986 e il 1987 quando gruppi di clown professionisti incominciarono ad essere impiegati, a fianco dei medici, negli ospedali pediatrici della metropoli americana con il preciso intento di portare un poco di gioia e di allegria tra i piccoli pazienti a volte affetti da gravi patologie.

I risultati di questa prima esperienza furono talmente positivi e immediati che l'idea si estese in pochi anni a numerose altre realtà degli Stati Uniti. A partire dagli anni '90 la clown terapia approdò in Europa ed in Italia con la nascita di alcune fondazioni ed associazioni, alle quali hanno aderito anche numerosi medici, specificamente dedicate alla diffusione delle capacità terapeutiche del gioco e degli straordinari effetti positivi che un ambiente gioioso produce nelle persone in generale e nei bambini in particolare.

Nelle Marche la terapia del sorriso è praticata da alcuni anni ad opera di associazioni onlus, di cooperative sociali e fondazioni a favore di bambini ospedalizzati con buon apprezzamento da parte delle strutture pediatriche dei principali presidi ospedalieri regionali, e a favore di anziani e disabili ospiti delle diverse strutture previste dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

La pet therapy o altrimenti nota come attività assistite dagli animali, indica una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico.

È stato infatti rilevato da studi condotti già

negli scorsi decenni e oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmente adatto a favorire i contatti interpersonali offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco. La pet therapy può svolgere la funzione di ammortizzatore in particolari condizioni di stress e di conflittualità e può rappresentare un valido aiuto per pazienti con problemi di comportamento sociale e di comunicazione, specie se bambini o anziani, ma anche per chi soffre di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per pazienti psichiatrici.

Anche gli ipertesi e cardiopatici possono trarre vantaggio dalla vicinanza di un animale: è stato, infatti, dimostrato che accarezzare un animale, oltre ad aumentare la coscienza della propria corporalità, essenziale nello sviluppo della personalità, interviene anche nella riduzione della pressione arteriosa e contribuisce a regolare la frequenza cardiaca.

I bambini ricoverati nelle strutture sanitarie, ad esempio, soffrono spesso di depressione, con disturbi del comportamento, del sonno, dell'appetito e dell'enuresi dovuti ai sentimenti di ansia, paura, noia e dolore determinati dalle loro condizioni di salute, e dal fatto di essere costretti al ricovero, lontani dai loro familiari, dalla loro casa, dalle loro abitudini.

Alcune recenti esperienze, condotte in Italia su bambini ricoverati in strutture pediatriche nelle quali si è svolto un programma di attività assistite dagli animali, dimostrano che la gioia e la curiosità manifestate dai piccoli pazienti durante gli incontri con l'animale consentono di alleviare i sentimenti di disagio dovuti alla degenza, tanto da rendere più sereno il loro approccio con le terapie e con il personale sanitario. Le attività ludiche e ricreative, organizzate in compagnia e con lo stimolo degli animali, il dare loro da mangiare, il prenderli in braccio per accarezzarli e coccolarli hanno lo scopo di riunire i bambini, farli rilassare e socializzare tra loro in modo da sollecitare contatti da mantenere durante il periodo più o meno lungo di degenza, migliorare cioè la qualità della loro vita in quella particolare contingenza.

Anche per quanto riguarda gli anziani, ospiti di case di riposo, si è osservato che a periodi di convivenza con animali è corrisposto un generale aumento del buon umore, una maggiore reattività e socievolezza, contatti più facili con i terapisti. Un miglioramento nello stato generale di benessere per chi spesso, a causa della solitudine e della mancanza di affetti, si chiude in se stesso e rifiuta rapporti interpersonali.

Uguualmente, in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psichici, in regime di ricovero, il contatto con un animale può aiutare a soddisfare certi bisogni (affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e recuperare alcune abilità che queste persone possono aver perduto.

La proposta di legge prevede, come già detto, la possibilità di introdurre la terapia del sorriso e la pet therapy, garantendone l'impiego appropriato e corretto, presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture previste dalla l.r. 20/2002, innanzitutto a favore di anziani e disabili.

A tal fine vengono previsti percorsi formativi e aggiornamenti per gli operatori del settore, nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche, affinché tali soggetti possano acquisire le necessarie e specifiche competenze professionali.

Alla Giunta regionale è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo di tale pratiche, nonché il loro ambito di applicazione; è previsto, altresì, un elenco regionale dei soggetti che svolgono tali pratiche, da predisporre secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica le finalità.

L'articolo 2 definisce la terapia del sorriso e la pet therapy.

L'articolo 3 disciplina le funzioni della Regione.

L'articolo 4 istituisce un elenco regionale dei soggetti che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy.

L'articolo 5 prevede percorsi formativi e aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy.

L'articolo 6 detta le disposizioni finali.

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, l'impiego appropriato e corretto, secondo le modalità indicate all'articolo 3, della terapia del sorriso e della pet therapy, quali pratiche a supporto ed integrazione delle cure cliniche, terapeutiche e farmacologiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto l'istituzione di un elenco regionale ai sensi dell'articolo 4.

**Art. 2**  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di operatori appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica;
- b) pet therapy, la possibilità di utilizzare il rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, con operatori adeguatamente formati, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.

**Art. 3**  
(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale detta direttive per favorire l'introduzione della pet therapy e della terapia del sorriso presso gli enti del servizio sanitario regionale assicurandone prioritariamente la diffusione presso gli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici e promuovendo l'utilizzo di operatori adeguatamente formati.

2. La Giunta regionale definisce inoltre i requisiti igienico-organizzativi per l'introduzione della pet therapy e della terapia del sorriso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché nelle strutture disciplinate dalla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

3. Gli atti indicati ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare permanente.

**Art. 4**  
(Elenco regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco dei soggetti che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy.

2. Sono iscritti nell'elenco indicato al comma 1 gli enti che svolgono le pratiche previste dalla presente legge da almeno tre anni e che utilizzano operatori debitamente formati ai sensi dell'articolo 5.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta, prevedendo, in particolare, il suo aggiornamento, almeno triennale.

#### **Art. 5**

*(Percorsi formativi)*

1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti, obbligatori per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche.

2. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono finalizzati, in particolare, all'acquisizione di specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.

#### **Art. 6**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni previste agli articoli 3 e 4 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco regionale previsto all'articolo 4 ha esclusivamente finalità informativa e conoscitiva.